

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 2014****che prevede una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname e la corteccia di frassino (*Fraxinus L.*) originari del Canada e degli Stati Uniti d'America**

[notificata con il numero C(2014) 9469]

(2014/924/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con i punti 2.3, 2.4 e 2.5 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della medesima direttiva, gli Stati membri vietano l'introduzione nell'Unione del legname e della corteccia di frassino (*Fraxinus L.*), originari del Canada e degli Stati Uniti, che non soddisfano i requisiti particolari di cui alla seconda colonna dei punti menzionati. Tali punti sono stati da ultimo modificati dalla direttiva di esecuzione 2014/78/UE della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Con lettere del 20 agosto 2014 e del 9 settembre 2014, il Canada ha chiesto una proroga del termine di applicazione dei punti di cui al considerando 1, per adeguare i propri sistemi di certificazione delle esportazioni a tali requisiti.
- (3) Con lettera del 2 settembre 2014 gli Stati Uniti hanno chiesto una proroga del termine di applicazione dei punti di cui al considerando 1, per adeguare i propri sistemi di certificazione delle esportazioni a tali requisiti.
- (4) Il Canada e gli Stati Uniti vantano un consolidato livello di conformità alle condizioni relative al legname e alla corteccia di frassino (*Fraxinus L.*).
- (5) È opportuno autorizzare gli Stati membri a derogare temporaneamente ai punti 2.3, 2.4 e 2.5 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione di legname e di corteccia di frassino (*Fraxinus L.*), originari del Canada e degli Stati Uniti. Tale deroga dovrebbe essere soggetta a condizioni che garantiscano un livello accettabile del relativo rischio fitosanitario.
- (6) Gli Stati membri dovrebbero senza indugio informare la Commissione e gli altri Stati membri di ogni singola partita non conforme alle condizioni della presente decisione, in modo da garantire un quadro adeguato della situazione e, se del caso, un'azione efficace a livello dell'Unione.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Autorizzazione a prevedere una deroga**

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con i punti 2.3, 2.4 e 2.5 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della medesima direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio del legname e della corteccia separata dal tronco di frassino (*Fraxinus L.*), originari del Canada e degli Stati Uniti, che soddisfano le condizioni di cui all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva di esecuzione 2014/78/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GUL 183 del 24.6.2014, pag. 23).

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con il punto 2.5 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della medesima direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio di oggetti di corteccia di frassino (*Fraxinus L.*), originari del Canada e degli Stati Uniti che soddisfano le condizioni di cui al punto 4) dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Certificato fitosanitario

Il certificato fitosanitario, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE è rilasciato in Canada o negli Stati Uniti. Detto certificato comprende, nella «Dichiarazione supplementare», i seguenti elementi:

a) la dichiarazione «in conformità dei requisiti UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2014/924/UE della Commissione (*)

(*) GU L 363 del 18.12.2014, pag. 170»;

b) se del caso, l'indicazione della condizione soddisfatta, come indicato ai punti 1), 2) o 3) dell'allegato;

c) se del caso, il nome della zona indenne da organismi nocivi ai sensi dei punti 1), 2) o 3) dell'allegato.

Articolo 3

Notifica di non conformità

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri ciascuna partita non conforme alle condizioni di cui all'allegato.

Tale notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'intercettazione di una siffatta partita.

Articolo 4

Data di scadenza

La presente decisione scade il 31 dicembre 2015.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Il legname e la corteccia separata dal tronco di frassino (*Fraxinus L.*) di cui all'articolo 1, paragrafo 1 soddisfano, a seconda dei casi, le condizioni di cui ai punti 1), 2) o 3). Il legname e la corteccia separata dal tronco di frassino di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e gli altri oggetti di corteccia di frassino (*Fraxinus L.*) di cui all'articolo 1, paragrafo 2, soddisfano le condizioni di cui al punto 4).

1) Il legname di frassino (*Fraxinus L.*), a prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, soddisfa una delle seguenti condizioni:

- a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da *Agrilus planipennis* Fairmaire conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
- b) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie rotonda.

Il presente punto non si applica al legname in forma di:

- a) piccole placche, ottenute completamente o in parte da detti alberi;
- b) materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo;
- c) legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname.

2) Il legname in forma di piccole placche ottenuto completamente o in parte da frassino (*Fraxinus L.*), a prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE, soddisfa una delle seguenti condizioni:

- a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da *Agrilus planipennis* Fairmaire conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
- b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.

3) La corteccia, separata dal tronco, di frassino (*Fraxinus L.*) soddisfa una delle seguenti condizioni:

- a) è originaria di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da *Agrilus planipennis* Fairmaire conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
- b) è stata lavorata in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.

4) Il legname di frassino (*Fraxinus L.*), il legname in forma di piccole placche ottenuto completamente o in parte da frassino (*Fraxinus L.*) e la corteccia, separata dal tronco di frassino (*Fraxinus L.*), di cui ai punti 1), 2) o 3) e altri oggetti di corteccia di frassino (*Fraxinus L.*) di cui all'articolo 1, paragrafo 2, devono essere stati sottoposti a controllo visivo, a campionamento e analisi a seconda delle proprietà di dette piante e altri prodotti delle piante, per garantire che siano indenni da *Agrilus planipennis* Fairmaire, in conformità della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 23 «Linee guida per le ispezioni» ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ ISPM 23. 2005. Orientamenti per i controlli. Roma, IPPC, FAO.